

VIA LIBERA AL TIROCINIO PRESSO UN ENTE PUBBLICO

Il Consiglio nazionale forense ha affermato che non sussiste nessuna incompatibilità alla partecipazione a tirocini, a nulla rilevando che gli stessi siano presupposto di una futura potenziale assunzione, rimanendo questa pur sempre soggetta a procedura di selezione. Nessuna incompatibilità sussiste anche in ragione della durata per la quale non si prevede l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente (parere 75/2013)

NO ALLA GUIDA DI UN CONSORZIO SENZA FINE DI LUCRO

La presidenza del Cda di un consorzio Dop è incompatibile con l'attività dell'avvocato: la natura commerciale dell'attività del consorzio non può essere esclusa a priori (Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 20 maggio 2019 n. 13517)

IL DOCENTE PUÒ FARE L'AVVOCATO

Il docente-avvocato può svolgere la libera professione, in deroga al regime delle incompatibilità, ma l'amministrazione scolastica può mettere il veto all'assunzione di difese nelle controversie in cui la stessa è parte (Cassazione, sentenza 17 ottobre 2018 n. 26016). Con la riforma forense, l'avvocato che vuole insegnare e rimanere iscritto all'Albo deve occuparsi solo di materie giuridiche. Quindi l'insegnante elementare, anche se part-time, non può iscriversi all'Albo degli avvocati (Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 ottobre 2015, n. 21949)

AMMESSA L'ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Il Consiglio nazionale forense ha escluso che «l'eventuale iscrizione a una delle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 configuri una causa di incompatibilità con l'iscrizione nell'Albo degli avvocati», «rientrando piuttosto nella libertà associativa dell'avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l'attività di cui all'oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell'associazione e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva)» (Cnf, parere 20 ottobre 2019)

DOPPIA TESSERA SOLO PER QUATTRO ALBI

Gli unici casi nei quali è consentita la contemporanea iscrizione ad Albi diversi da quello forense riguardano: l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'Albo dei consulenti del lavoro, l'elenco dei pubblicitari e il registro dei revisori contabili. Sussiste pertanto incompatibilità tra l'Albo forense e l'Albo dei geometri, non essendo questa ipotesi ricompresa tra quelle, eccezionali, elencate dal legislatore (Cassazione civile, sezioni unite, sentenza 26996/2016)

AVVOCATURA AD HOC PER LA PA

Nell'istituire una propria Avvocatura, l'ente pubblico deve dotarla di propria autonomia funzionale, con professionisti posti in sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione (Cassazione, sezioni unite, sentenza 1268/2000 e Cassazione civile, sentenza 16629/2009)
